



Studio Associato di Consulenza del Lavoro
Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 012/2012

Oggetto: Riforma lavoro – validità dal 18.07.2012.

Risoluzione consensuale e dimissioni del lavoratore

Le dimissioni del lavoratore o le risoluzioni consensuali non sono valide se non convalidate presso:
il centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento)

o

la Direzione territoriale lavoro (ex ispettorato del lavoro)

in alternativa far sottoscrivere apposita dichiarazione del lavoratore in calce alla comunicazione on-line di cessazione.

Lavoratore/lavoratrice madre

Viene allungato fino a tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, anche internazionale il periodo entro il quale il lavoratore/lavoratrice madre devono far convalidare le proprie dimissioni presso la Dtl (ex ispettorato del lavoro).

Associazione in partecipazione

Il numero degli associati in partecipazione per ciascuna attività non può essere superiore a tre. Sono esclusi da questa limitazione gli associati legati all'associante da rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. La limitazione del numero degli associati è relativa alla stessa attività, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene svolta. I rapporti di associazione con apporto di lavoro instaurati senza che vi sia un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o quando non vi è un rendiconto, si presumono – salvo prova contraria – rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lavoro intermittente a chiamata

I contratti a chiamata stipulati entro il 17.07.2012 vengono tutti a scadenza entro il 17.07.2013. Dal 18.07.2012 possono essere stipulati contratti a chiamata solo con lavoratori sotto 24 o sopra 55 anni di età.

Dalla predetta data del 18 luglio 2012, ancorchè in attesa di apposito decreto che individui modalità applicative, prima della chiamata deve essere inviata la sotto indicata comunicazione via fax o mail alla Dtl (ex ispettorato del lavoro) www.lavoro.gov.

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di ...

(fax n. ... oppure e-mail)

Oggetto: Comunicazione preventiva lavoro intermittente ex articolo 35, comma 3-bis Dlgs. 276/2003

Con la presente si comunica l'inizio dell'attività lavorativa del/dei seguenti lavoratori:

(dati lavoratori interessati)

Nel giorno ...

Nei giorni ... compresi nel ciclo integrato di durata non superiore a 30 giorni.

Data e firma del datore di lavoro

La mancata comunicazione è sanzionata da 400,00 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore non comunicato.

Gorizia, 16 luglio 2012

Studio Ass. Peric & Drufovka
info@consulenzelavoro.it



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007